COMUNE DI SCICLI

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

Settore 1 Affari Generali
Servizio Risorse Umane

PROPOSTA DI GIUNTA N. 64 DEL 08/05/2025

Oggetto: Autorizzazione al trasferimento in assegnazione temporanea ex art.42 bis D.lgs. n.151/2001 della dipendente Matr. 1000176 presso l'Asp di Enna.

VISTA la nota prot. n. 12063 del 03/04/2025 e successiva integrazione prot. n. 12528 del 08/04/2025, con la quale la dipendente matricola n. 1000176 – appartenente all'Area dei Funzionari ed E.Q: - ha chiesto il riconoscimento del diritto all'assegnazione temporanea ai sensi dell'art art. 42 bis del D.Lgs 151/2001, peresso l'Azienda Sanitaria Provinciale di Enna, in relazione alla nota dell'Asp di Enna, acquisita al prot. n. 9415 del 12.03.2025, per l'assegnazione temporanea della dipendente, per anni uno;

RICHIAMATO il D.Lgs. n. 151/2001:"*Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità"*, che all'art. 42-bis "*Assegnazione temporanea dei lavoratori dipendenti alle amministrazioni pubbliche*" prevede: "*Il genitore con figli minori fino a tre anni di età, dipendente di amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e successive modificazioni, può essere assegnato, a richiesta, anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l'altro genitore esercita la propria attività lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione. L'eventuale dissenso deve essere motivato*";

VISTA la nota prot. n. 14135 del 18.04.2025 con la quale la Responsabile del Settore ove la dipendente risulta attualmente assegnata, in riscontro alla richiesta della Segretaria Generale prot. n. 13822 del 16/04/2025, ha espresso il parere favorevole all'assegnazione temporanea della dipendente;

DATO ATTO che con nota prot. n. 15176 del 29/04/2025 della Segretaria Generale, il nulla osta è stato trasmesso al Settore Affari Generali, per l'adozione dei provvedimenti di competenza;

RITENUTO pertanto, in considerazione della richiesta della dipendente e del nulla osta reso dal Responsabile del Settore competente, di autorizzare l'assegnazione temporanea presso l'ASP di Enna, per anni uno, della dipendente ai sensi dell'art. 42 bis del D.lgs. n. 151/2001;

VISTI:

- i CCNL del Comparto Funzioni Locali attualmente vigenti;
- il d.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.;
- il D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali»;
- il vigente regolamento di organizzazione degli Uffici e Servizi;

PROPONE alla Giunta Comunale l'adozione della presente deliberazione:

1. DI RICHIAMARE la premessa narrativa come parte integrante e sostanziale del presente deliberato;

2. DI AUTORIZZARE l'assegnazione temporanea, ai sensi dell'art. 42 bis del D.lgs. n. 151/2001, della dipendente matricola n. 1000176 appartenente all'Area Funzionari ed E.Q, presso l'Asp di Enna, per un anno;

3. DI STABILIRE che a seguito dell'assegnazione temporanea in argomento, il trattamento economico comprensivo del versamento delle contributi previdenziali ed assistenziali, sarà a carico della Azienda Sanitaria Provinciale di Enna;

4. DI INCARICARE il Responsabile del Settore I Affari Generali di porre in essere tutti i provvedimenti gestionali derivanti dal presente atto, compresa la sottoscrizione della convenzione;

5. DI DARE ATTO che nel rispetto della normativa sulla privacy i dati personali relativi alla dipendente vengono riportati nell'allegato A, che pur costituendo parte integrante e sostanziale del presente atto, non verrà pubblicato;

6. DI DICHIARARE la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L.R. n° 44/1991, tenuto conto dei tempi assegnati dall'Azienda richiedente, alla dipendente per il riscontro.